CAMERA DEI DEPUTATI N. 1649

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI

Presentata il 3 maggio 1984

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema del risanamento del bestiame oltre ad una opportunità di carattere economico rappresenta una necessità nell'interesse della pubblica sanità.

Se bestiame non sano vuol dire minori produzioni zootecniche vuol anche dire, e questo è l'aspetto più grave, pericoli per la salute dell'uomo che è a contatto con gli animali malati o consuma prodotti zooalimentari infetti.

Varie norme legislative comunitarie e nazionali impongono quindi il controllo diagnostico degli allevamenti con l'obbligo di abbattimento, per quanto riguarda la legge 28 maggio 1981, n. 296, dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi.

Poiché il contributo di abbattimento, anche in caso di parziale utilizzo delle carni, è sempre inferiore al reale valore dello stesso capo « da vita », gli allevatori soggetti all'obbligo dell'abbattimento subiscono, nell'immediato, un notevole danno economico.

Si è voluto, già in passato, agevolare i piccoli allevatori bovini con meno di 10 capi aumentando a loro favore il contributo del 50 per cento.

Ma anche gli allevatori con più di 10 capi e con una alta percentuale di capi da abbattere si trovano in notevole difficoltà a far fronte agli oneri finanziari, in assenza anche di validi strumenti creditizi agevolati, per sostituire i capi ab-

battuti; sostituzione necessaria onde non compromettere la validità dell'azienda.

Tutto quanto sopra considerato onde facilitare il risanamento senza compromettere la stabilità economica degli allevatori e per non costringerli a chiudere le stalle a danno dello sviluppo della nostra zootecnia ed a presentarsi al già intasato mercato del lavoro, proponiamo un contributo di abbattimento maggiorato differenziato in rapporto alla percentuale dei capi da abbattere.

Detta maggiorazione potrebbe essere del 20 per cento quando i capi da abbattere sono del 30 per cento con un aumento scalare del 10 per cento a decina fino ad un massimo dell'80 per cento quando i capi da abbattere sono del 100 per cento a condizione che i capi per i quali si richiede la maggiorazione siano sostituiti.

Onde evitare speculazioni e sovrapposizioni le predette maggiorazioni possono essere concesse solo tenendo conto degli abbattimenti avvenuti dopo il 1° gennaio 1984 e per un periodo massimo di tempo, per ciascun allevamento, non superiore ai 24 mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi, non potrà essere in ogni caso superiore, per l'anno 1984, a lire 500 mila.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità, per l'anno 1984, potrà essere corrisposta fino alla misura massima di lire 800 mila ».

ART. 2.

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, come modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è sostituito dai seguenti:

« Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità massima per l'anno 1984 pari a lire 80 mila a capo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1985, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste modifica, con decreto, adeguandola ai valori commerciali degli animali da vita, l'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi è reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonché nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

È resa altresì obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di età tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta ».

ART. 3.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, è sostituito dai seguenti:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai 10 capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento.

Ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al comma precedente o vi abbiano rinunciato spettano le seguenti maggiorazioni:

1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere sono, in relazione ai capi detenuti in azienda, compresi fra il 30 e il 39 per cento;

2) del 30 per cento quando sono fra il 40 e 49 per cento;

3) del 40 per cento fra il 50 e 59 per cento;

4) del 50 per cento fra il 60 e il 69 per cento;

5) del 60 per cento fra il 70 e il 79 per cento;

6) del 70 per cento fra l'80 e l'89 per cento;

7) dell'80 per cento fra il 90 e il 100 per cento.

Le maggiorazioni sono concesse a condizione che i capi abbattuti siano sostituiti entro un termine massimo di 18 mesi con altri soggetti anche provenienti dallo stesso allevamento.

Il calcolo della percentuale, per ciascun allevamento, verrà effettuato in un periodo di tempo massimo di ventiquattro mesi dal primo abbattimento dichiarato posteriore al 1° gennaio 1984.

Dopo tale periodo non saranno più concesse, allo stesso allevamento, maggiorazioni ».